

provincia

Provincia di Treviso

comune

Comune di Ponzano Veneto

titolo progetto

**Servizio di redazione del progetto definitivo,
AMPLIAMENTO E DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALILEO GALILEI - 1°
LOTTO FUNZIONALE -AMPLIAMENTO.**

committente

Comune di Ponzano Veneto

Via G.B. Cicogna

31050 Ponzano Veneto (TV)

progettista

bfA+

architettura design ingegneria

ing. Mauro Bellinzani

studio bfA+ architettura design ingegneria

via mons. P. Artico n. 25, 31046 Oderzo (TV)

fase progetto

PROGETTO DEFINITIVO

titolo elaborato

schema di contratto

Tavola

12.SCON

revisione

A

Servizio di redazione del progetto definitivo, AMPLIAMENTO E DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALILEO GALILEI - 1° LOTTO FUNZIONALE -AMPLIAMENTO.

VERIFICA DOCUMENTO

titolo progetto/job title

Servizio di redazione del progetto definitivo, AMPLIAMENTO E DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALILEO GALILEI - 1° LOTTO FUNZIONALE -AMPLIAMENTO.

titolo elaborato/document title

schema di contratto

codice elaborato/document code

18_382_SCON

file reference

12.SCON.A_schema di contratto.doc

revisione/revision

A	2019/05/03	emissione	CO	MB	MB	MB	12.SCON.A_schema di contratto.doc
rev.	data	modifica	richiesto	redatto	verificato	validato	file
rev.	date	modification	asked	prepared	checked	approved	file

bfA+ considers this document privileged, confidential and of great economical value.

Any dissemination, copy, re-transmission, divulgation to third party or to competitors all over the world or other use of it in full/partially is prohibited without prior consent of bfA+.

Sommario

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1. Oggetto del contratto - progettazione esecutiva.....	4
Articolo 2. Capitolato d'appalto	5
Articolo 3. Ammontare del contratto	5
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI.....	5
Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.....	5
Articolo 5. Penale per i ritardi	6
Articolo 6. Penale per i ritardi nella progettazione esecutiva	6
Articolo 7. Sospensioni dei lavori.....	6
Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore.....	6
Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori.....	7
Articolo 10. Modifica del contratto.....	7
Articolo 11. Pagamenti in anticipazione, in acconto e pagamenti a saldo.....	7
Articolo 12. Ritardo nei pagamenti	9
Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.....	9
Articolo 14. Risoluzione del contratto – esecuzione d'ufficio dei lavori	10
Articolo 15. Riserve – Controversie – Foro competente	11
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	12
Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza	12
Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia	13
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere	14
Articolo 19. Subappalto.....	16
Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.....	16
Articolo 21. Obblighi assicurativi	16
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI.....	17
Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto.....	17
Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari	18
Articolo 24. Elezione del domicilio	18
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.....	18

SCHEMA DI CONTRATTO APPALTO INTEGRATO COMUNE DI PONZANO VENETO

Appalto integrato di realizzazione della progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di “AMPLIAMENTO E DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALILEO GALILEI - 1° LOTTO FUNZIONALE -AMPLIAMENTO.”.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno (.....), il giorno (...) del mese di, nella sede municipale di Ponzano Veneto, via G.B. Cicogna, e più precisamente nell'ufficio del Segretario Generale, avanti a me, Segretario Generale del Comune di Ponzano Veneto, autorizzato a rogare i contratti dei quali il Comune è parte ai sensi dell'articolo 97, comma 4, lettera c), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, giusto decreto, sono personalmente comparsi:

- il....., nato a il, domiciliato per la carica in Ponzano Veneto, via G.B. Cicogna, che interviene, agisce e stipula nella sua qualità di Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, in rappresentanza del Comune di Ponzano Veneto, con sede in Ponzano Veneto (TV) via G.B. Cicogna, codice fiscale 00517500260, ai sensi dell'articolo 107, commi 2 e 3, nonché dell'art. 109, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e del decreto sindacale n.;

- il sig., nato a il, domiciliato ai fini del presente atto presso in via, n..... (....), che interviene nel presente atto in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa....., con sede legale in..... numero di iscrizione al Registro delle Imprese tenuto presso la C.C.I.A.A. di e codice fiscale

(ovvero, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un'associazione temporanea di imprese)

- tale Impresa, compare nel presente atto in proprio e in qualità di capogruppo mandataria dell'associazione temporanea tra le Imprese:....., come sopra costituita: con sede in....., via.....C.A.P....., codice fiscale..... e numero di iscrizione del Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di..... numero

- tale costituita ai sensi.....con contratto di mandato collettivo speciale gratuito, irrevocabile con rappresentanza a Rogito Notaio.....in data, repertorio n..... che, in copia conforme all'originale, debitamente bollato si allega sotto la lettera “ “ perché ne formi parte integrante e sostanziale.

Detti comparenti, della cui identità personale e qualifica io Segretario Generale rogante sono personalmente certo, convengono e stipulano quanto segue:

PREMETTONO

- che con determina a contrarre n. del, esecutiva, veniva indetta una procedura aperta ai sensi dell'articolo 60 del D.Lgs. 50/2016, e s.m.i., per appalto integrato volto alla realizzazione del progetto esecutivo ed esecuzione dei lavori di “AMPLIAMENTO E DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALILEO GALILEI - 1° LOTTO FUNZIONALE -AMPLIAMENTO ” per un importo complessivo di euro(.....), comprensivo di euro (.....) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, già predeterminati e non soggetti a ribasso, oltre Euro (.....) per spese di progettazione esecutiva, soggette a ribasso, il tutto oltre I.V.A. di legge;

- che il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto posto a base di gara è pari a giorni _____ (_____) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;

- che il tempo utile, per la redazione del progetto esecutivo, è pari a giorni ____ (____), naturali successivi e continui decorrenti dalla stipulazione del contratto o dall'ordinativo del responsabile del procedimento;
 - che con successiva Determinazione n. in data, esecutiva, il Comune ha aggiudicato definitivamente l'appalto di che trattasi all'Impresa.....;
 - che L' Amministrazione ha previsto che l'affidatario dia immediato inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nei tempi di cui al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al progetto definitivo posto a base di gara. Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorreranno i termini per la consegna dei lavori;
 - che sono stati compiuti gli adempimenti di cui all'articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i;
- Quanto sopra premesso e confermato quale parte integrante del presente atto, le Parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto - progettazione esecutiva

1. Il Comune di Ponzano Veneto affida in appalto all'Impresa....., che accetta, senza riserva alcuna, la progettazione esecutiva (incluso l'eventuale aggiornamento del Piano di Coordinamento della Sicurezza) e l'esecuzione dei lavori necessari per l'“AMPLIAMENTO E DEMOLIZIONE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GALILEO GALILEI - 1° LOTTO FUNZIONALE -AMPLIAMENTO ”.

Il Comune prende atto che la progettazione esecutiva dei suddetti lavori verrà eseguita da, nato a il, residente in, iscritto..... all'ordine degli della Provincia di al numero..... .

L'Impresa stessa assicura che il progettista procederà alla redazione del progetto esecutivo (incluso l'eventuale aggiornamento del Piano di Coordinamento della Sicurezza) e l'impresa stessa procederà all'esecuzione dei lavori di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

L'impresa si impegna, altresì, a rispettare le previsioni di cui al “Piano di Sicurezza e di Coordinamento”, conforme a quanto previsto dall'art. 100 del D. Lgs. n. 81/2008 , facente parte integrante del presente contratto.

L'appaltatore, attraverso l'attività del progettista si obbliga entro il termine essenziale di (.....) giorni, naturali successivi e continui decorrenti dalla stipulazione del presente contratto o dall'ordinativo, a presentare al responsabile del procedimento, il progetto esecutivo (incluso l'eventuale aggiornamento del Piano di Coordinamento della Sicurezza) relativo ai lavori di che trattasi il quale provvederà all'esame del progetto stesso chiedendo, se del caso, le specificazioni ritenute opportune e/o le integrazioni oggettivamente necessarie, alle quali l'appaltatore dovrà provvedere entro 5 (cinque) giorni dalla richiesta. Il progetto esecutivo verrà approvato dal Comune

Dalla data di approvazione del progetto esecutivo decorrono i termini per la consegna dei lavori da parte del Comune. In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo verranno applicate le penali previste dall'articolo 6 del presente Contratto, salvo il diritto di risolvere il contratto da parte del Comune ai sensi di quanto previsto all'articolo 28 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Il progettista dovrà realizzare il progetto esecutivo (incluso l'eventuale aggiornamento del Piano di Coordinamento della Sicurezza) nel pieno rispetto delle qualità e delle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo, nonché delle migliorie presentate in sede gara, nelle quali si riterranno sempre comunque compensate tutte le spese che l'Impresa dovrà affrontare per soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri generali e speciali previsti a carico dell'Impresa stessa esclusivamente dal contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto in essi richiamati.

Qualora il progetto esecutivo redatto dal progettista non sia ritenuto meritevole di approvazione, il Comune avvierà la procedura prevista per la risoluzione per grave inadempimento dell'appaltatore, con conseguente incameramento della cauzione prestata.

L'appaltatore s'impegna alla esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché a quelle contenute nel cronoprogramma presentato a corredo della propria offerta a quelle contenute nell'offerta tecnica relativamente ai criteri ... -

..... - -

Articolo 2. Capitolato d'appalto

1. L'appalto viene conferito e accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile, oltre che del presente contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Generale approvato con D.M. LL.PP. 19.4.2000 n. 145, per le parti applicate al presente appalto, del D.Lgs.50/2016, e s.m.i., del D.P.R. 207/2010, per le parti ancora vigenti, e dal capitolato speciale d'appalto allegato al progetto approvato con delibera di Giunta Comunale n. del, esecutiva, nonché alle condizioni di cui alla determinazione n. del (inserire provv. Agg. def.)

Articolo 3. Ammontare del contratto

1. L'importo contrattuale ammonta a Euro (.....) di cui Euro (.....) per la progettazione esecutiva, Euro per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza.
2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
3. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 59, comma 5bis, del D.Lgs. 50/2016, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori

1. Fatta salva la facoltà del Comune di procedere in via d'urgenza all'avvio d'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 32 del D.Lgs. n. 50/2016, i lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo.
2. L'Impresa appaltatrice e le eventuali imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia ed impresa di appartenenza e relativo contratto applicato. In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al Direttore dei Lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all'INPS, all'INAIL ed alla CASSA EDILE territorialmente competente, al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro.
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni _____ (_____) naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
4. Si applica l'art. 21 del C.S.A. .

Articolo 5. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale.
2. La penale prevista per il ritardo nell'ultimazione lavori, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nel cronoprogramma.

3. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo contrattuale, pena la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore. Si veda in tal senso l'art. 25 del Capitolato speciale di appalto.

4. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, in proporzione a queste.

Articolo 6. Penale per i ritardi nella progettazione esecutiva

In caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall'articolo 17 del Capitolato Speciale d'Appalto, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura pari allo 1 per mille (uno per mille) dell'importo contrattuale di cui all'art. 3 del presente atto relativo alla progettazione esecutiva.

Articolo 7. Sospensioni dei lavori

1. È ammessa la sospensione dei lavori previsti dagli articoli 23 e 24 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 8. Oneri a carico dell'appaltatore

1. Sono a carico dell'Impresa tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale. In particolare l'Impresa deve garantire, anche attraverso un suo rappresentante, ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 145/2000, per tutta la durata dei lavori, la presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore di cantiere nominato ai sensi dell'articolo 6 del citato D.M. 145/2000, individuato ai sensi del successivo punto 3 del presente articolo. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro. L'Amministrazione Comunale, con la massima tempestività ed i mezzi più celeri, farà pervenire comunque le necessarie comunicazioni in merito anche nei confronti dell'Impresa presso la sua sede.

2. L'Impresa è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

3. La direzione del cantiere ai sensi dell'articolo 6 Decreto del Ministero dei LL.PP. 19.4.2000 n. 145 è assunta da Nato a Il in qualità di, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire.

In caso di R.T.I. o Consorzi inserire capoverso seguente

L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante incarico conferito da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere. L'Impresa si impegna a comunicare tempestivamente al Comune eventuali modifiche del nominativo del soggetto incaricato.

4. L'Impresa, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le Imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Impresa è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

5. L'Impresa deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

6. Sono altresì a carico dell'Impresa gli oneri di cui all'articolo 25 del presente contratto.

Articolo 9. Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d'appalto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all'aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all'importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Modifica del contratto

1. La modifica del presente contratto durante il periodo di efficacia è regolata dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016.

Articolo 11. Pagamenti in anticipazione, in acconto e pagamenti a saldo

1. E' prevista un'anticipazione del prezzo ai sensi dell'art.35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016 e come previsto dall'art. 32 del C.S.A..
2. Sono previsti pagamenti in acconto secondo le modalità e nei termini previsti dall'art. 33 del C.S.A.. L'Amministrazione Comunale provvede al pagamento entro 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di adozione di ogni S.A.L..
3. Il pagamento del saldo avviene come stabilito dall'art. 34 del C.S.A. . La rata di saldo è pagata entro 60(sessanta) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa costituzione e presentazione di apposita cauzione o garanzia fideiussoria.
4. La persona autorizzata dall'appaltatore, qualora non coincidesse con lo stesso, a sottoscrivere i documenti contabili é
5. Per ogni pagamento in acconto si procederà nei confronti dell'appaltatore alla richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) relativo al cantiere interessato dai lavori; l'appaltatore dovrà produrre copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. Nell'ipotesi di inadempienza contributiva trova applicazione l'art. 30 del D. Lgs. 50/2016, e s.m.i.
6. Nel caso di pagamenti di importo superiore a cinquemila EURO, il Comune, prima di effettuare il pagamento a favore del beneficiario, provvederà a una specifica verifica, anche per via telematica, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, presso "Equitalia S.p.A.". Nel caso Equitalia Servizi S.p.A. comunichi la presenza di debiti in misura pari almeno all'importo di cinquemila EURO, l'Amministrazione non procederà al pagamento delle somme dovute al beneficiario fino alla concorrenza dell'ammontare del debito comunicato per il lasso temporale previsto dall'art. 4 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008. Decorso il termine di cui al comma 4 dell'art. 3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008 senza che il competente agente della riscossione abbia notificato, ai sensi dell'articolo 72-bis del citato d.P.R. n. 602 del 1973, l'ordine di versamento di somme per l'importo di cui al comma 3 dell'art.3 del D.M.E. e F. n. 40 del 18 gennaio 2008, il soggetto pubblico procede al pagamento delle somme spettanti al beneficiario.
7. Ai sensi e per gli effetti del comma 5 dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il C.U.P. dell'intervento é e il C.I.G. attribuito alla gara é
8. I pagamenti saranno effettuati mediante l'emissione di bonifico bancario presso la Banca "....." - Agenzia n. -di - Codice

IBAN *dedicato* in via esclusiva alle commesse pubbliche, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

9. Le persone titolari o delegate a operare sul suddetto conto bancario sono nato ail Codice Fiscale Ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i. tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto devono essere registrati sui conti correnti dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche e, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo 3 della Legge n. 136/2010, e s.m.i., devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale o con strumenti diversi purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. In particolare i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi. L'Impresa medesima si impegna a comunicare, entro sette giorni, al Comune, eventuali modifiche degli estremi indicati e si assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti e derivanti dall'applicazione della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

10. L'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e l'art.39 del C.S.A. regolamentano la cessione di crediti già maturati. In particolare la stessa dovrà essere notificata al Comune e, in assenza di motivato rifiuto, diverrà opponibile a quest'ultima decorsi quarantacinque giorni. In ogni caso il Comune potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Articolo 12. Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nel pagamento delle rate di acconto e del saldo si applica quanto disposto dall'art. 35 del C.S.A. .

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione Appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nel capitolato speciale d'appalto, in proporzione all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti. Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere. In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile. Fermo restando l'obbligo di

manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna dall'Amministrazione Comunale, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l'obbligo di custodia è a carico dell'Amministrazione Comunale.

3. Il certificato di collaudo provvisorio è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Durante l'esecuzione dei lavori la Stazione Appaltante può effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

4. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 del D.P.R. 207/2010.

Articolo 14. Risoluzione del contratto – esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Per la risoluzione del contratto trovano applicazione gli articoli 28 e 59 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 15. Riserve – Controversie – Foro competente

1. Per quanto riguarda le riserve e le controversie si applicano gli artt. 55 e 56 del C.S.A..

2. Foro competente esclusivo per la definizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto è quello di Treviso.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 16. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

1. Come stabilito dall'art.57 del C.S.A. l'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o recede da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50/2016, e s.m.i., in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

6. La violazione degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124.

Articolo 17. Adempimenti in materia antimafia

1. Il Comune effettuerà le valutazioni discrezionali previste dalla legge nei confronti delle ditte per le quali vengono fornite informazioni atipiche ai sensi dell'art.10, comma 9, del d.P.R. 252/1998. Il Comune valuterà le informazioni supplementari atipiche – di cui all'art.1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n.629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n.726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3, del d.P.R. n.252/1998.

2. L'appaltatore ha dichiarato di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento con altri concorrenti o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, che abbia comportato che le offerte siano imputabili a un unico centro decisionale e di non essersi accordato o di non accordarsi con altri partecipanti alla gara.

3. L'appaltatore si impegna a denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità a essa formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione dei lavori, anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o nella fase di esecuzione dei lavori. L'appaltatore si impegna a denunciare, dandone notizia al Comune, ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma si manifesti.

4. L'appaltatore si impegna a non affidare mediante subappalto o subcontratto alcuna prestazione relativa al contratto in oggetto a imprese che abbiano partecipato autonomamente alla procedura di gara per l'affidamento dello stesso. Il medesimo impegno dovrà essere assunto dai subappaltatori in relazione all'individuazione dei subcontraenti, che non dovranno aver partecipato autonomamente alla suddetta gara. L'appaltatore è consapevole che la stazione appaltante non autorizzerà richieste di subappalto in violazione del suddetto impegno.

Qualora successivamente alla sottoscrizione del presente contratto o all'autorizzazione dei subappalti o subcontratti vengano disposte, anche soltanto per effetto di variazioni societarie delle imprese coinvolte a qualsiasi titolo nell'esecuzione dell'opera, ulteriori verifiche antimafia e queste abbiano dato esito positivo i relativi contratti saranno immediatamente ed automaticamente risolti e le autorizzazioni ai subappalti ed ai subcontratti revocate

5. Le imprese esecutrici, prima dell'avvio dei lavori, forniranno attraverso un sistema informatico, appositamente approntato, i dati relativi alla ditta, nonché le informazioni sui mezzi che verranno impiegati e sui lavoratori da occupare nei cantieri.

6. L'appaltatore è consapevole che, nel caso in cui successivamente alla stipula del presente atto pervenga dalla Prefettura - Ufficio Territoriale Governativo di Treviso – informativa da cui emerga a suo carico una delle circostanze ostative previste dall'articolo 10 comma 7 del D.P.R. n. 252 in data 3 giugno 1998, che il presente contratto sarà risolto di diritto.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

1. Ai sensi dell'art.46 del C.S.A. e dell'allegato VII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

- a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;
- b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
- c) l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA, ai fini dell'acquisizione d'ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- d) i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;
- e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Ai sensi dell'articolo 29, comma 5, secondo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, fino alla scadenza prevista dal predetto articolo 29, comma 5, la valutazione dei rischi può essere autocertificata;
- f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente all'articolo 31 e all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

- a) una dichiarazione di accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento, con le eventuali richieste di adeguamento;
- b) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere. Gli adempimenti di cui ai paragrafi precedenti devono essere assolti:
- c) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;
- d) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all'articolo 45 del Codice, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
- e) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi dell'articolo 45 del Codice, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

- f) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa mandataria, se l'appaltatore è un raggruppamento temporaneo di cui all'articolo 45 del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata nella mandataria, come risultante dell'atto di mandato;
- g) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa individuata con l'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se l'appaltatore è un consorzio ordinario di cui all'articolo 45 del Codice; l'impresa affidataria, ai fini dell'articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 è individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;
- h) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

3. L'impresa affidataria comunica alla Stazione Appaltante gli opportuni atti di delega di cui all'articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui al presente articolo, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel cantiere operi legittimamente un'impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

4. Per le Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere, secondo quanto stabilito dall'art.50 e dall'articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore è obbligato:

- a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato 'III allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati 'VII, 'VIII, 'I', 'II', 'IV', 'V', 'VI', 'VII', 'VIII', 'I', 'II', 'III', 'IV', 'V e 'LI, allo stesso decreto;
- c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;
- d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

5. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione delle norme di sicurezza e, come stabilito dall'art.48 del C.S.A., è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato 'V, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato. Per le Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento, si richiama espressamente l'art.49 del C.S.A.

6. Inoltre, come stabilito dall'art.50 del C.S.A., l'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato 'V al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni. Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto. L'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano

presentato dall'appaltatore. Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008. Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento. L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da VI a V dello stesso decreto, secondo quanto stabilito dall'art.51 del C.S.A.

Articolo 19. Subappalto

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

(qualora l'aggiudicatario abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 105 del decreto legislativo 50/2016, i lavori che l'Impresa ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dall'art.52 del capitolato speciale d'appalto. In particolare si dà atto che l'Impresa ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti attività:.....

Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione dei lavori possibilmente senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini del rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dall'articolo 105 del decreto legislativo 50/2016, l'Impresa si obbliga, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, a presentare la documentazione di cui all'art.52 del C.S.A. Per tutto il resto si rinvia all'art.52 del C.S.A.

(in alternativa ai precedenti commi 2 e 3, qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare)

2. Non è ammesso il subappalto.

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Impresa ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante numero..... in data rilasciata dalla società/dall'istituto..... agenzia/filiale di per l'importo di Euro(.....) pari al per cento dell'importo del presente contratto avente validità fino al ridotto nella misura del 50% ai sensi dell'art. 93, comma 7, del decreto legislativo 50/2016

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 21. Obblighi assicurativi

1. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.

3. L'“Appaltatore” ha stipulato, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, polizza di assicurazione, per danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione, per una somma assicurata: alla Partita 1 di ammontare pari all'importo contrattuale al lordo dell'IVA, alla Partita 2 per le opere preesistenti : € 500.000,00, alla Partita 3 per demolizioni e sgomberi € € 100.000,00 e con un massimale pari a € 500.000,00 per la

responsabilità civile verso terzi durante l'esecuzione dei lavori, sottoscritta in data xx/xx/xxx con l'impresa di assicurazione xxxx xxxx agenzia di xxxxx e ne ha prodotto copia al "Comune".

4. Resta stabilito espressamente che la ditta appaltatrice dovrà adottare tutti i provvedimenti e le cautele necessarie ad evitare infortuni e danni sia alle persone che alle cose, osservando tutte le disposizioni in materia, assumendo in proposito ogni responsabilità. In conseguenza, l'amministrazione appaltante e così pure il personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza del servizio sono sollevati dalle medesime responsabilità.

5. L'Amministrazione comunale rimane inoltre estranea a qualsiasi rapporto fra la ditta e i propri dipendenti, collaboratori, fornitori, nonché enti od istituti

6. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 92 del Regolamento, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

7. In attuazione dell'art. 24, comma 4 del Codice, deve essere presentata alla Stazione Appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le modifiche o varianti di cui all'articolo 106 del Codice, restando necessarie in corso di esecuzione.

La garanzia è prestata per un massimale non inferiore a 250.000,00 Euro e se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

8- La mancata presentazione della polizza di garanzia della progettazione esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22. Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti del Comune, i seguenti documenti:

- il capitolato generale d'appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per quanto ancora vigente e applicabile al presente contratto;
- il capitolato speciale d'appalto;
- il computo metrico estimativo;
- il progetto esecutivo redatto dall'Impresa e approvato dall'Amministrazione corredato da tutti i documenti richiesti;
- gli elaborati grafici progettuali;
- i piani di sicurezza previsti dall'articolo 48 del presente contratto;
- il cronoprogramma presentato in sede di gara dall'Impresa.

Articolo 23. Richiamo alle norme legislative e regolamentari

1. Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo n. 50/2016, e s.m.i., il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, per le parti ancora in vigore, e il D.M. n. 145/2000, per quanto ancora vigente e applicato al presente appalto.

Articolo 24. Elezione del domicilio

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del D.M. n. 145/2000 l'Impresaelegge domicilio in Ponzano Veneto presso:

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

1. Tutte le spese alle quali darà luogo il presente contratto, redatto in forma pubblica amministrativa, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a carico dell'Impresa che, come sopra costituita, vi si obbliga.
 2. Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del collaudo provvisorio.
 3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
 4. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.
 5. Tutti gli allegati al presente atto sono da intendersi quale parte integrante e sostanziale di esso e le Parti, avendone presa visione, col mio consenso, mi dispensano di darne lettura.
- Richiesto io, Segretario Generale del Comune ho ricevuto il presente atto, scritto su fogli e parte del resi bollati, del quale è stata data lettura alle Parti contraenti che lo approvano e me lo firmano a termini di legge.